CIRCOLARE n. 71 del 12 ottobre 2018 Prot. n. 1402 AC/bf

OGGETTO: **Circolare n. 15 del 4/10/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente per oggetto il Decreto legge n. 109/2018 recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze".**

Pubblicata la circolare n.15/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente indicazioni operative circa la possibilità di ricorso all'intervento di integrazione salariale straordinaria per quei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva

Si fa seguito alla circolare FIPE 68/2018 alla luce dell'avvenuta pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della circolare n. 15 del 4 ottobre 2018, con cui la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni operative relative all'introduzione dei criteri per l'accesso al trattamento di CIGS per aziende che abbiano cessato in tutto o in parte l'attività produttiva, o assumano la decisione di cessarla.

In particolare, la circolare indica le condizioni per l'autorizzazione al trattamento di integrazione salariale facendo riferimento alle condizioni già previste dall'art. 2 nel decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A titolo esemplificativo sarà necessario presentare: il percorso di cessazione/cessione, il relativo accordo sindacale, il programma di sospensione dei lavoratori ed il relativo piano dettagliato di riassorbimento del personale sospeso.

Oltre a tali condizioni, la circolare ricomprende anche quanto introdotto dall'art. 44 Decreto legge n. 109/2018 circa la possibilità di avviare specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.

Per quello che concerne il procedimento e le relative modalità di presentazione dell'istanza si evidenziano i requisiti necessari che l'accordo da presentare in sede governativa deve contenere:

- Il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile nei tempi e nelle modalità alla prospettata cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma di politiche attive regionale
- Il piano di trasferimento e/o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale.

Lo stesso accordo e la relativa istanza è da presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali e formazione, divisione IV, completa di tutta la documentazione richiesta, attraverso il sistema informatico *Cigsonline* agli indirizzi http://www.lavoro.gov.it - https://www.cliclavoro.gov.it .

Per ogni ulteriore aspetto ed approfondimento si rinvia alla lettura della circolare allegata.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi

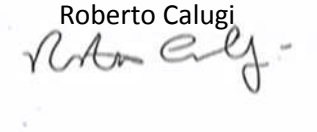

Allegato

Circolari correlate	**Collegamenti**	**Parole chiave**
Circolare FIPE n. 68/2018	http://www.gazzettaufficiale.it/ http://www.lavoro.gov.it https://www.cliclavoro.gov.it	cassa integrazione straordinaria; cessazione attività; ammortizzatori sociali; Decreto Genova, procedure CIGS